

Ordinanza del Sindaco n. 31 del 07/11/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PER GLI AMBULANTI E PER GLI ESERCIZI UBICATI NELL'AREA ADIACENTE LO STADIO "L.PIANIGIANI"- IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO PREVISTO PER DOMENICA 09/11/2025.

Premesso che domenica 9 novembre 2025 alle ore 14:30 si svolgerà presso lo Stadio Comunale "*L.Pianigiani*", ubicato in via cassia 25 – 50028 Tavarnelle – Barberino Tavarnelle l'incontro calcistico tra San Donato Tavarnelle e Prato valevole per il campionato di serie D - girone E - Italia;

Considerate le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, le quali prevedono, tra le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, anche il divieto di vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore al 5%, atteso che la presenza di soggetti in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche potrebbe mettere in serio pericolo sia il regolare svolgimento degli incontri di calcio, sia l'ordine e la sicurezza pubblica;

Ritenuto altresì opportuno disporre ai titolari degli esercizi ubicati all'interno dell'impianto sportivo summenzionato ed agli ambulanti posizionati nelle immediate vicinanze dello stadio, l'obbligo di somministrare e vendere qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica in occasione dell'incontro calcistico previsto per domenica 9 novembre 2025, a partire da due ore prima dell'inizio dell'incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso (ore 12.00 – 17.30);

Rilevata pertanto la necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico al fine di limitare le conseguenze dannose determinate dalla vendita e dalla somministrazione di alcolici in occasione dell'incontro di calcio summenzionato presso l'impianto sportivo "*L.Pianigiani*" del 09/11/2025 e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine all'interno dello stadio e nelle aree esterne definite, a partire da due ore prima dell'inizio dell'incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso (ore 12.00 – 17.30);

Ritenuto opportuno disporre, per le motivazioni suesposte, in occasione dell'incontro calcistico che verrà disputato presso lo stadio "*L.Pianigiani*", ubicato in via cassia 25 – 50028 Tavarnelle – Barberino Tavarnelle domenica 09/11/2025 alle ore 14.30, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica non superiore al 5%, a partire da due ore prima dell'inizio dell'incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso (ore 12.00 – 17.30), nei confronti degli esercizi e degli ambulanti ubicati all'interno e nelle immediate vicinanze dello stadio "*L.Pianigiani*";

Richiamati:

- l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

ORDINA



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

1) ai titolari degli esercizi ubicati all'interno dell' impianto sportivo "L.Pianigiani", ubicato in via cassia 25 – 50028 Tavarnelle – Barberino Tavarnelle e nelle immediate vicinanze dello stesso ed agli ambulanti posizionati nell'area suddetta, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, ad eccezione delle bevande con gradazione alcolica non superiore al 5%, in occasione dell'incontro calcistico che verrà disputato tra San Donato Tavarnelle e Prato valevole per il campionato di serie D - girone E – Italia, domenica 09/11/2025 alle ore 14:30, a partire da due ore prima dell'inizio dell' incontro fino ad un'ora dopo il termine dello stesso (ore 12 -17.30);

2) agli esercizi ed agli ambulanti di cui sopra di somministrare e vendere qualsiasi bevanda esclusivamente in contenitori di carta o plastica;

La presente ordinanza viene comunicata alla Prefettura di Firenze, così come disposto dall'art. 54, comma 4 del D. Lgs.n. 267/2000.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza rimarrà affissa all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Si rende noto ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.n.241/1990 che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla esecutività dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla esecutività dell'atto.

Si trasmette la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale al fine di farne garantire l'osservanza e rispettare le disposizioni.

Li, 07/11/2025

Sindaco
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)